

PARERI PREVENTIVI

Oggetto : Determinazione a contrarre per l'affidamento del SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI ALLUMIERE. Capitolato speciale d'appalto, Avviso esplorativo, Duvri, Realzione, Istanza di partecipazione- Approvazione

N.proposta 1149 Data proposta 25.09.2018

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Sig. ARCH.SILVIA LUCIDI, in qualità di responsabile del Settore SETTORE I Assetto ed uso del Territorio, sulla proposta di deliberazione sopra indicata, ai sensi e per le finalità di cui agli articoli 49 e 147-bis del dlgs. N. 267 del 2000 e ss.mm.ii., esprime parere di regolarità tecnica:

FAVOREVOLE

Data 25.09.2018
ed uso del Territorio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE I Assetto

ARCH.SILVIA LUCIDI

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Oggetto: Determinazione a contrarre per l'affidamento del SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI ALLUMIERE. Capitolato speciale d'appalto, Avviso esplorativo, Duvri, Realzione, Istanza di partecipazione- Approvazione

N.Proposta: 1149 Data proposta: 25.09.2018

Il sottoscritto Dr. Angelo Regnani, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, sulla proposta di deliberazione sopra indicata, ai sensi e per le finalità di cui agli articoli 49 e 147-bis del dlgs. N. 267 del 2000 e ss.mm.ii., esprime parere di regolarità contabile:

- **AREA FINANZIARIA**

Parere in merito alla regolarità contabile.

Parere: **FAVOREVOLE.**

La proposta non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Angelo Regnani

TESTO PROPOSTA

Proposta n. 1149 del 25.09.2018

Oggetto: Determinazione a contrarre per l'affidamento del SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI ALLUMIERE. Capitolato speciale d'appalto, Avviso esplorativo, Duvri, Realzione, Istanza di partecipazione- Approvazione

IL FUNZIONARIO DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

-con determinazione n.409 del 26.10.2017è stato aggiudicato definitivamente l'appalto relativo all'esecuzione del servizio di manutenzione della pubblica illuminazione per circa 730 punti luce, secondo le modalità stabilite nel capitolato d'oneri approvato con propria determinazione n.173 del 16.06.2016, per il periodo dal 21 luglio 2016 al 21 luglio 2017, alla ditta Electrotech s.n.c. di Mazzalupi A. e Mazzalupi C. con sede in Allumiere, che ha presentato offerta per l'importo complessivo di costo complessivo offerto di € 10.667,20 (diecimilaseicentosessantasette/20), di cui € 467,20 per oneri della sicurezza, oltre € 2.346,78 per IVA al 22%;

PRESO ATTO CHE:

-che con Deliberazione consiliare n. 21 Del 19.04.2018, avente ad oggetto “*SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER UN PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COMPRENSIVO DI FORNITURA ELETTRICA. PROCEDURA DI PARTENARIATO PUBBLICO/PRIVATO in project financing - artt.59-65-179-180- 183 Dlgs 50/2016 Dlgs 56/2017 -dichiarazione di pubblica utilità - individuazione linee guida*”, questa Amministrazione, ha stabilito di volere procedere, con modalità tecnologiche innovative, alla realizzazione di un programma di efficientamento della rete di illuminazione pubblica esistente comprensivo della gestione del servizio di pubblica illuminazione e di fornitura ed erogazione dell’energia elettrica, il tutto finalizzato a conseguire una riduzione dei livelli di spesa corrente rispetto a quelli attualmente sostenuti dal Comune, facendo ricorso al sistema di partenariato pubblico – privato con la previsione dell’attivazione di procedure di project-financing così come disciplinate dal vigente codice dei contratti del dlgs. N. 50/2016 e, segnatamente, dagli articoli 59, 65, 179 e seguenti del medesimo dlgs. N. 50/2016;

- con il citato deliberato ha demandato al responsabile del settore tecnico, Arch. Ermanno Mencarelli, il quale ha espresso parere tecnico favorevole alla proposta de quo, l’adozione di ogni atto, adempimento, e/o procedura necessari ed opportuni al fine di dare integrale esecuzione alle volontà di cui sopra, con riferimento alle motivazioni indicate nel presente atto deliberativo, con particolare riguardo al partenariato pubblico/privato e alla procedura di project financing previste dagli artt. 179 e seguenti del dlgs. N. 50/2016 ed è stato altresì dato atto che la suddetta procedura dovrà prevedere l’individuazione di apposito operatore Economico definito ai sensi dell’art. 3 Dlgs 50/2016 quale soggetto promotore e/o attuatore di un servizio di efficientamento di che trattasi;

RILEVATO CHE:

-il servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione è prossimo alla scadenza;

-le procedure volte al raggiungimento degli obiettivi di cui alla citata Deliberazione consiliare n. 21 Del 19.04.2018, sono attualmente in itinere;

-i tempi brevi non consentono di addivenire all’individuazione apposito operatore Economico definito ai sensi dell’art. 3 Dlgs 50/2016 quale soggetto promotore e/o attuatore di un servizio di efficientamento di che trattasi;

RITENUTO:

-sulla scorta delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, di attivare le procedure di gara per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, per la durata di anni 1 a partire dalla data di affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione all’Impresa risultante aggiudicataria, in attesa dell’espletamento delle procedure previste dalla Deliberazione consiliare n. 21 Del 19.04.2018, ed in attesa dell’individuazione del corrispondente operatore economico , dando atto che qualora, durante il periodo di efficacia del contratto , l’Amministrazione concluda le procedure volte all’individuazione dell’apposito operatore Economico definito ai sensi dell’art. 3 Dlgs 50/2016 quale soggetto promotore e/o attuatore del servizio di efficientamento energetico, questa potrà procedere al recesso del contratto , nelle forme e nei modi previsti dall’art. 109 del D.L.gs. n. 50/2016, con un preavviso non inferiore a venti giorni, senza che l’impresa appaltatrice possa vantare alcuna richiesta di danno o risarcimento;

-di dover dunque, allo scopo rendere nota negli atti di gara e nell’avviso, la volontà dell’Amministrazione sopra espressa , in apposita clausola, e di darne opportuna evidenza;

VISTI:

- l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le

amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

VERIFICATO CHE

-Consip S.p.A. non ha attualmente una convenzione attiva per il servizio in oggetto, ma che il medesimo è reperibile presso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da Consip S.p.A. per acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario con riferimento all’iniziativa: **“Servizi agli Impianti - manutenzione e riparazione”** in cui sono rintracciabili i CPV corrispondenti alla fattispecie prevalente 1) 50232000-0 *Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori* e 2) 50232100-1 *Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale*;

RILEVATO CHE :

- il costo orario desunto dalle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relative al personale dipendente da imprese dell’industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti , aggiornato a ottobre 2017, di un operaio di 4° livello ammonta a € 21,47, e di uno di 3° livello S ammonta a € 20,99;

-sulla base delle indicazioni fornite dall’impresa che attualmente fornisce il servizio servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, non sono stati installati nuovi punti luce;

CONSIDERATO CHE:

-al fine di determinare il costo da porre a base d’asta si è proceduto ad elaborare un’analisi dei costi relativi alla manutenzione ordinaria dell’impianto, attraverso il calcolo dell’incidenza del costo di manutenzione per ogni punto luce, ottenuto considerando le voci di costo e il tempo necessario per eseguire le operazioni in modo da assicurare il perfetto funzionamento di ogni singolo punto luminoso, nel rispetto delle normative di sicurezza, così come risulta dalla relazione tecnica di analisi dei costi redatta per la determinazione del costo da porre a base d’asta per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

-che dalla citata analisi dei costi risulta che l’importo del servizio oggetto dell’Appalto, riferito ad anni 1 a partire dalla data di affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione all’Impresa, ammonta a €14.466,17 + IVA 22%, di cui €467,20 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, così come specificato nel seguente prospetto:

Costo complessivo del servizio a base d’asta per 730 punti luce	€ 14.466,17
Di cui per la sicurezza	€ 467,20
Costo da assoggettare al ribasso d’asta percentuale	€ 13.998,97
IVA 22%	€ 3.182,56
Totale appalto compreso IVA	€ 17.648,72

RITENUTO

-di affidare il servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione, che avrà la durata di anni 1 (uno) a partire dalla data di affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione all’Impresa risultante aggiudicataria, previa procedura di gara mediante RDO sulla piattaforma M.E.P.A. stabilendo che l’aggiudicazione della fornitura sarà affidata alla Ditta che offrirà il prezzo più basso ai sensi del comma 4 dell’ art. 95 d.lgs. 50/2016;

- di individuare l'operatore economico per l'esecuzione del servizio, tramite RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) previa procedura di gara ai sensi dell'art. 36 co.2 lett. a) del Dlgs 50/2016, mediante RDO sulla piattaforma M.E.P.A. con comparazione delle offerte di almeno tre ditte, ove esistenti, reperite attraverso preventiva indagine di mercato volta al ricevimento delle manifestazioni di interesse, stabilendo che l'aggiudicazione del servizio avverrà in favore della Ditta che offrirà il minor prezzo ai sensi del comma 4 dell' art. 95 lett.c) d.lgs. 50/2016;

- di selezionare gli operatori da invitare all'Rdo attraverso preventiva indagine di mercato riservata agli operatori iscritti al bando MEPA **“Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione)”**;

PRESO ATTO CHE:

-L'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008, recante disposizioni in materia di “Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione” prevede al comma 3 che “il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

Vista la documentazione di gara relativa al **SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE** per l'anno 2018- 2019 composta dai seguenti elaborati allegati alla presente determinazione:

- Capitolato speciale d'appalto;
- D.u.v.r.i;
- Avviso Esplorativo per Indagine Di Mercato;
- Istanza di partecipazione;

- di dover provvedere all'approvazione dell'avviso DUVRI, del capitolato speciale di d'appalto per lo specifico affidamento, nonché dei modelli per la partecipazione alla manifestazione di interesse/ Avviso Esplorativo per Indagine Di Mercato;

DATO ATTO CHE

-il servizio di manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione è presente sul Mepa;
-il presente servizio rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2012 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dal seguente **CIG Z7725097BA**;

VISTI:

- il D.LGS. 267/2000;
- il D.LGS. 50/2016;
- il DPR 207/2010 per le parti non abrogate;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012;
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 32 del 20 gennaio 2016;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa che si intende integralmente riportato, di contrarre, ai sensi dell'articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il **SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

DEL COMUNE DI ALLUMIERE che avrà la durata di anni 1 (uno) a partire dalla data di affidamento, all'Impresa risultante aggiudicataria, previa procedura di gara ai sensi dell'art. 36 co.2 lett. a) del Dlgs 50/2016, mediante RDO sulla piattaforma M.E.P.A. con comparazione delle offerte di almeno tre ditte, ove esistenti, reperite attraverso preventiva indagine di mercato volta al ricevimento delle manifestazioni di interesse, stabilendo che l'aggiudicazione del servizio avverrà in favore della Ditta che offrirà il minor prezzo ai sensi del comma 4 dell' art. 95 lett.c) d.lgs. 50/2016;

-Di dare atto che, così come dettagliato in premessa, qualora, durante l'efficacia del contratto, l'Amministrazione concluda le procedure volte all'individuazione dell'apposito operatore Economico definito ai sensi dell'art. 3 Dlgs 50/2016 quale soggetto promotore e/o attuatore del servizio di efficientamento energetico, questa potrà procedere al recesso del contratto, nelle forme e nei modi previsti dall'art. 109 del D.L.gs. n. 50/2016, con un preavviso non inferiore a venti giorni, senza che l'impresa appaltatrice possa vantare alcuna richiesta di danno o risarcimento;

di APPROVARE il seguente quadro economico relativo al servizio da affidare:

Costo complessivo del servizio a base d'asta per 730 punti luce	€ 14.466,17
Di cui per la sicurezza	€ 467,20
Costo da assoggettare al ribasso d'asta percentuale	€ 13.998,97
IVA 22%	€ 3.182,56
Totale appalto compreso IVA	€ 17.648,72

-di approvare la *RELAZIONE TECNICA per DETERMINAZIONE DEL COSTO DA PORRE A BASE D'ASTA ATTRAVERSO ANALISI DEI COSTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE* che si allega al presente atto per farne parte integrale e sostanziale;

- di APPROVARE il capitolato speciale d'appalto e il *DUVRI* per lo specifico affidamento che si allegano al presente atto per farne parte integrale e sostanziale;

- di avviare la procedura esplorativa per l'individuazione degli operatori economici in grado di effettuare il servizio in oggetto tra quelli risultanti iscritti al corrispondente bando Mepa denominato **“Servizi agli Impianti - manutenzione e riparazione”**;

-di dare atto che, ai fini del successivo invito a presentare offerta, il numero massimo delle manifestazioni di interesse che verranno prese in considerazione è 5, e che qualora risultino pervenute più di 5 manifestazioni di interesse, ritenute formalmente valide ed in possesso dei requisiti richiesti, verrà effettuato il pubblico sorteggio;

- di approvare l' **“AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALLA RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO MEPA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI ALLUMIERE”** che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- di approvare l' *Allegato “A” – Istanza di partecipazione- SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI ALLUMIERE* - per

l'invito alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co.2 lett.a) che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

-di dare atto che la restante documentazione di gara verrà approvata con successivo atto in occasione dell'approvazione dell'elenco delle ditte risultanti ammesse alla manifestazione di interesse;

- di DARE ATTO che l'importo complessivo dell'appalto pari ad **17.648,72** trova copertura sull'apposito capitolo di spesa del Bilancio per l'Esercizio 2017/2019 secondo la seguente ripartizione:

- 4.412,18 cap. 399 bil. Arm. n. 09.03.1- Bilancio per l'Esercizio anno 2018;

- 13.236,5375c ap. 399 bil. Arm. n. 09.03.1- Bilancio per l'Esercizio anno 2019;

- di DARE ATTO il bilancio del corrente esercizio è stato approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 29/3/2017;

IL FUNZIONARIO DEL SETTORE

(arch. Silvia Lucidi)



COMUNE DI ALLUMIERE

Città Metropolitana di Roma Capitale
SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO
AREA LL.PP.

Piazza della Repubblica 39 – 00051 Allumiere (Rm)
tel 0766-96010 int 215 email s.lucidi@comune.allumiere.rm.it
PEC: comuneallumiere@pec.it

**INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO VOLTA ALLA RECCOLTA DELLE
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA di
GARA DA ESPERIRE AI SENSI DELL'ART. 36 CO.2 LETT.a) TRAMITE RDO PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI ALLUMIERE
CIG Z7725097BA**

Si rende noto che il Comune di Allumiere intende esperire un'indagine di mercato, finalizzata ad individuare soggetti idonei per l'appalto del servizio in oggetto, da affidare, ai sensi dell'art. 36 co.2 lett. a) del Dlgs 50/2016, mediante RDO sulla piattaforma M.E.P.A., con comparazione delle offerte di almeno tre ditte, ove esistenti, stabilendo che l'aggiudicazione del servizio avverrà in favore della Ditta che offrirà il minor prezzo ai sensi del comma 4 dell' art. 95 lett.c) d.lgs. 50/2016;

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il Comune di Allumiere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

In attuazione della determinazione di settore n. del con il presente avviso si informano gli operatori economici, iscritti sul MePa nel bando corrispondente al servizio da affidare denominato “**Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione)**”, che fossero interessati a presentare la propria manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto, che sarà eseguita secondo i seguenti elementi:

1) STAZIONE APPALTANTE

Comune di Allumiere – Piazza della Repubblica 39 – 00051 Allumiere - ROMA;

Area Lavori Pubblici;

Telefono 0766-96010 – Fax 0766-96106

PEC : comuneallumiere@pec.it

Email: s.lucidi@comune.allumiere.rm.it

Responsabile del procedimento: Arch. Silvia Lucidi

2) RIFERIMENTI E DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

La presente procedura è disciplinata, in via esemplificativa e non esaustiva, dalle seguenti norme:

- DLgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;
- DPR 05/10/2010 n. 207 e s.m.i., per le parti non abrogate;
- Linee guida ANAC.



COMUNE DI ALLUMIERE

Città Metropolitana di Roma Capitale
SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO
AREA LL.PP.

Piazza della Repubblica 39 – 00051 Allumiere (Rm)
tel 0766-96010 int 215 email s.lucidi@comune.allumiere.rm.it
PEC: comuneallumiere@pec.it

ed ogni altra disposizione di legge amministrativa specificatamente inerente gli appalti pubblici di SERVIZI.

Inoltre, costituiscono parte integrale e sostanziale del presente avviso i seguenti allegati:

- **“Allegato A” – Istanza di partecipazione- Servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Allumiere;**

3) – DESCRIZIONE TECNICO – ECONOMICA DEL SERVIZIO

3.1 – Durata dell'appalto

L'appalto per il servizio in oggetto avrà durata annuale.

3.2 Facoltà di recesso contratto

-In attuazione delle disposizioni contenute nella determinazione a contrarre n. del , viene reso noto che qualora, durante l'efficacia del contratto, l'Amministrazione concluda le procedure volte all'individuazione dell'apposito operatore Economico definito ai sensi dell'art. 3 Dlgs 50/2016 quale soggetto promotore e/o attuatore del servizio di efficientamento energetico, questa potrà procedere al recesso del contratto , nelle forme e nei modi previsti dall'art. 109 del D.L.gs. n. 50/2016, con un preavviso non inferiore a venti giorni, senza che l'impresa appaltatrice possa vantare alcuna richiesta di danno o risarcimento;

3.2 – Ammontare presunto del servizio

L'importo a base d'asta per l'esecuzione del servizio in oggetto, per l'intero periodo di validità dell'appalto, sarà pari ad € **13.998,97** oltre oneri per la sicurezza pari ad € **467,20** e IVA di legge;

4 – PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura di gara

Procedura di gara ai sensi dell'art. 36 co.2 lett. a) del Dlgs 50/2016, mediante RDO sulla piattaforma M.E.P.A., con comparazione delle offerte di almeno tre ditte, ove esistenti, reperite attraverso preventiva indagine di mercato volta al ricevimento delle manifestazioni di interesse, in possesso dei requisiti di ordine generale, professionale ed economico finanziario stabiliti dal presente avviso e che risultino iscritti al corrispondente bando Me.Pa. denominato **“Servizi agli Impianti - manutenzione e riparazione”**.

Modalità di aggiudicazione:

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi del comma 4 dell' art. 95 lett.c) d.lgs. 50/2016, con comparazione di offerte tra almeno tre concorrenti idonei, ove esistenti, attraverso RdO da espletarsi sul MEPA.

Viene dato atto che, qualora risulti, a seguito della presente indagine di mercato, la presenza di un numero di operatori economici interessati alla partecipazione alla procedura posta in essere, inferiore a tre, questa S.A. potrà comunque procedere, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett.a), all'avvio della Rdo, ed eventualmente procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione.



COMUNE DI ALLUMIERE

Città Metropolitana di Roma Capitale
SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO
AREA LL.PP.

Piazza della Repubblica 39 – 00051 Allumiere (Rm)
tel 0766-96010 int 215 email s.lucidi@comune.allumiere.rm.it
PEC: comuneallumiere@pec.it

5 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Saranno ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici, che alla data di scadenza fissata dalla presente indagine esplorativa di mercato per il ricevimento delle manifestazioni di interesse, risultino di iscritti al corrispondente bando Me.Pa. denominato “**Servizi agli Impianti - manutenzione e riparazione**”.

6 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

I concorrenti, per essere ammessi alla gara d'appalto, dovranno possedere i seguenti requisiti:

6.1 - **di ordine generale**: possedere i requisiti di ordine generale e non incorrere nei divieti previsti di cui all'art. 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

6.2 - **di ordine professionale** (art. 83 del Dlgs 18 aprile 2016, n. 50 e linee guida ANAC del nuovo codice degli appalti): Devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Le cui attività imprenditoriali esercitate riportate nel certificato camerale siano riconducibili all'oggetto della RdO .

6.3 - **di capacità economico e finanziaria** (art. 83 D.LGS.50/2016 e linee guida ANAC):

- fatturato relativo a servizi simili a quello oggetto di gara realizzato negli ultimi tre esercizi (2016/2017/2018) almeno pari all'importo a base d'asta dell'appalto;

6.4 – **di capacità tecnica** (art. 83 D.LGS.50/2016 e linee guida ANAC):

aver svolto nel triennio 2016/2017/2018 servizi, rientranti nell'oggetto dell'affidamento.

6.5- **altri requisiti**: risultino iscritti al corrispondente bando Me.Pa. denominato “**Servizi agli Impianti - manutenzione e riparazione**”.

Ulteriori requisiti atti a garantire tempestività, efficacia ed efficienza negli interventi potranno essere richiesti in sede di gara.

7 - TERMINE E INDIRIZZO DI RICEZIONE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE:

7.1 La manifestazione di interesse dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno _____.

Non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine precedentemente stabilito.

8 - MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE:

Per partecipare alla selezione i concorrenti dovranno far pervenire la documentazione richiesta ESCLUSIVAMENTE tramite PEC all'indirizzo comuneallumiere@pec.it avente per oggetto la seguente dicitura **INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO VOLTA ALLA RECCOLTA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA di GARA DA ESPERIRE AI SENSI DELL'ART. 36 CO.2 LETT.a) TRAMITE RDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI ALLUMIERE - CIG Z7725097BA**

La manifestazione di interesse deve essere firmata dal rappresentante legale con firma digitale ovvero trasmissione



COMUNE DI ALLUMIERE

Città Metropolitana di Roma Capitale
SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO
AREA LL.PP.

Piazza della Repubblica 39 – 00051 Allumiere (Rm)
tel 0766-96010 int 215 email s.lucidi@comune.allumiere.rm.it
PEC: comuneallumiere@pec.it

dell'istanza di partecipazione sottoscritta con allegato il documento di riconoscimento del sottoscrittore.

La manifestazione di interesse, che dovrà essere presentata secondo l'allegato "A" al presente invito, andrà resa in carta semplice e contenere:

- 8.1 - Richiesta di partecipazione alla selezione per l'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura per l'affidamento del servizio in oggetto;
- 8.2 - Dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con DPR 28 dicembre 2000 n° 445, sottoscritta ai sensi dell'art. 38 comma 3, del possesso dei requisiti di ammissione alla selezione indicati nei punti 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4 del presente avviso.

9 – SELEZIONE DEI CANDIDATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI GARA

Ai sensi dell'art 36 comma 2 lett a) verranno invitati alla procedura negoziata previa consultazione di almeno tre operatori economici, se sussisteranno in tale numero, soggetti di cui al punto 5 del presente avviso in possesso dei requisiti indicati ai punti 6.1, 6.2, 6.3 , 6.4 e 6.5 del presente avviso.

10 – INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA

Gli inviti alla procedura negoziata verranno inviati entro il termine di 10 giorni dalla selezione dei concorrenti indicata al punto precedente.

11 – ALLEGATO

Al presente avviso è allegato, facendone parte integrante e sostanziale, il seguente modello di dichiarazione manifestazione di interesse citato nel testo:

- “Allegato A” – Istanza di partecipazione" -Manutenzione del Verde Pubblico nel Comune di Allumiere;

12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento:

- Arch. Silvia Lucidi Responsabile Settore Assetto ed Uso Del Territorio - Area LL.PP. -Area LL.PP.

13 – ALTRE INFORMAZIONI

Sarà escluso dalla selezione il concorrente nel caso che la documentazione presentata:

- non risulti pervenuta entro il termine fissato nel presente invito.
- incompleta, irregolare e/o difforme rispetto a quanto richiesto nel presente avviso.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici idonei ad assumere l'appalto in quanto in possesso dei requisiti richiesti.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o di attribuzione di punteggi.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, sia di non procedere all'espletamento della



COMUNE DI ALLUMIERE

Città Metropolitana di Roma Capitale
SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO
AREA LL.PP.

Piazza della Repubblica 39 – 00051 Allumiere (Rm)
tel 0766-96010 int 215 email s.lucidi@comune.allumiere.rm.it
PEC: comuneallumiere@pec.it

selezione sia di non procedere all'appalto; in tal caso nessuno dei concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta dovranno essere in lingua italiana.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice privacy) e successive modifiche e/o integrazioni, esclusivamente nell'ambito della presente gara.

Il presente avviso e la relativa documentazione, è pubblicato sul sito internet <http://www.comune.allumiere.rm.it/>, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti e sull'Albo Pretorio on line.

Il Responsabile Del Settore

Arch. Silvia Lucidi

Allegato "A" – Istanza di partecipazione

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL
COMUNE DI ALLUMIERE**

Spett.le
Comune di Allumiere
Settore Uso ed Assetto del
Territorio
Piazza della Repubblica
00051 Allumiere

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OGGETTO: INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO VOLTA ALLA RECCOLTA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA di GARA DA ESPERIRE AI SENSI DELL'ART. 36 CO.2 LETT.a) TRAMITE RDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI ALLUMIERE

CIG Z7725097BA

Il sottoscritto: _____

nato il: _____ a: _____

in qualità di: _____

Della ditta/società: _____

con sede in: _____

con codice fiscale n°: _____ e con partita I.V.A. N°: _____

con riferimento all'avviso protocollo n.del..... relativo alla raccolta delle manifestazioni di interesse per la selezione dei candidati da invitare alla gara per l'affidamento del servizio in oggetto

ESPRIME

con la presente la propria **manifestazione di interesse ad essere invitato alla Procedura di gara ai sensi dell'art. 36 co.2 lett. a) del Dlgs 50/2016, mediante RDO sulla piattaforma M.E.P.A., per l'affidamento del SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA**

ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI ALLUMIERE, ed a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, sotto la propria e personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai fini della selezione dei candidati,

DICHIARA

Di essere in possesso dei seguenti requisiti:

6.1 - **di ordine generale**: possedere i requisiti di ordine generale e non incorrere nei divieti previsti di cui all'art. 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

6.2 - **di ordine professionale** (art. 83 del Dlgs 18 aprile 2016, n. 50 e linee guida ANAC del nuovo codice degli appalti):

Che l'impresa risulta iscritta nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e che le attività imprenditoriali esercitate riportate nel certificato camerale sono riconducibili all'oggetto della RdO .

6.3 - **di capacità economico e finanziaria** (art. 83 D.LGS.50/2016 e linee guida ANAC):

Che il fatturato relativo a servizi simili a quello oggetto di gara realizzato negli ultimi tre esercizi (2016/2017/2018) è almeno pari all'importo a base d'asta dell'appalto;

6.4 – **di capacità tecnica** (art. 83 D.LGS.50/2016 e linee guida ANAC):

Di aver svolto nel triennio 2016/2017/2018 servizi, rientranti nell'oggetto dell'affidamento.

6.5- **altri requisiti**:

Che l'impresa risulta iscritta al corrispondente bando Me.Pa. denominato “**Servizi agli Impianti - manutenzione e riparazione**”.

Ulteriori requisiti atti a garantire tempestività, efficacia ed efficienza negli interventi potranno essere richiesti in sede di gara.

_____, li _____

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

**CAPITOLATO D'APPALTO PER LA MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
NEL COMUNE DI ALLUMIERE**

ART . 1 – OGGETTO DELL'APPALTO e IMORTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Allumiere che comprende circa 730 punti luce secondo le modalità più avanti specificate.

ART. 2 – AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO

L'importo del servizio oggetto dell'Appalto ammonta a €**14.466,17** + IVA 22%, di cui €**467,20** per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.

Segue prospetto con importi in dettaglio:

Costo complessivo per 730 punti luce	€ 14.466,17
Di cui per la sicurezza	€ 467,20
Costo da assoggettare al ribasso d'asta percentuale	€ 13.998,97
IVA 22%	€ 3.182,56
Totale appalto compreso IVA	€ 17.648,72

Il servizio da appaltare avrà la durata di anni 1 (uno) a partire dalla data di effettiva consegna degli impianti di pubblica illuminazione all'Impresa .

L'inizio del servizio potrà avvenire anche in pendenza di stipula di contratto con verbale di consegna dei lavori redatto sotto riserva di legge.

Art. 3 -CONOSCENZE DELLE CONDIZIONI DI APPALTO-

Per il solo fatto di partecipare alla gara l'appaltatore dichiara di conoscere pienamente, le condizioni tutte del presente capitolato speciale, le condizioni degli impianti e dei luoghi.

Tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta. La ditta appaltatrice non potrà eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni e la sopravvenienza di elementi non preventivamente valutati e non considerati, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

Con la partecipazione al presente appalto, la ditta appaltatrice dichiara espressamente di avere la possibilità ed i mezzi per l'espletamento del servizio a perfetta regola d'arte.

Art. 4 – PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE-

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi del comma 4 dell' art. 95 lett.c) d.lgs. 50/2016, con comparazione di offerte tra almeno tre concorrenti idonei, ove esistenti, attraverso RdO da espletarsi sul MEPA.

Viene dato atto che, qualora risulti, a seguito della presente indagine di mercato, la presenza di un

numero di operatori economici interessati alla partecipazione alla procedura posta in essere, inferiore a tre, questa S.A. potrà comunque procedere, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett.a), all'avvio della Rdo, ed eventualmente procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione.

ART. 5 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Le prestazioni dell'appalto e i compiti dell'appaltatore, per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, riguardano i seguenti interventi :

- Taratura degli interruttori crepuscolari e pulizia mensile delle relative cellule fotoelettriche;
- Regolazione degli apparecchi ad orologeria installati nelle cabine di alimentazione degli impianti funzionanti in maniera differenziata dopo la mezza notte;
- Sostituzione di valvole fuse e chiusura di interruttori eventualmente scattati nei quadri di comando e protezione;
- Verifica mensile del corretto funzionamento dei quadri suddetti e di tutti i componenti , controllo delle serrature di chiusura dei suddetti quadri;
- Verifica , almeno una volta all'anno , delle cassette di derivazione e smistamento , dei sostegni tubi, dei tegoli protettivi dei cavi, dei pozzetti, delle armature al fine di accertare il buon funzionamento dell'impianto, l'isolamento dei cavi e l'efficienza della messa a terra sia dei sostegni che delle centraline.
- Assistenza tecnica fornita con personale specializzato e con i mezzi necessari , agli enti preposti ai controlli sugli impianti ;
- Perlustrazione almeno settimanale degli impianti per l'accertamento della funzionalità e individuazione di eventuali anomalie.
- Sostituzione degli accessori del corpo illuminante e armatura stradale (reattore, portalampada, rifasatore, accenditore) in occasione dei fuori-servizio dovuti a qualsiasi natura;
- Sostituzione, quando si rende necessario per il ripristino del funzionamento del corpo illuminate (ad esempio nei casi di guasto, usura, naturale deterioramento, ecc.) di tutto quanto risulta installato nelle singole derivazioni fino al portalampada e di seguito riportato:
- cavo, fune di acciaio, ganci, collari, morsetti a cavalletto, salvacorda, fascette e/o eliche reggicavo, morsetti terminali per fune di acciaio, portafusibili, fusibili, portalampada e materiali di consumo, cavo di alimentazione fino ad una lunghezza massima di metri 50 e pali;
- Pulizia, almeno una volta l'anno, dei corpi illuminati, sia interna che esterna;
- Pulizia, almeno una volta ogni sei mesi base dei pali da erbe infestanti, detriti, ecc.;

- Pronto intervento, attivo 24 ore su 24, a mezzo telefono al recapito indicato dall'appaltatore o qualunque altro sistema ugualmente valido ad esempio fax in ricezione automatica e numero telefonico di pronta reperibilità , finalizzato all'accertamento di efficienza dell'impianto e alla rimozione in via primaria ed immediata di ogni situazione di pericolo con interventi urgenti atti ad assicurarne la funzionalità nelle situazioni che possano arrecare pregiudizio alla pubblica incolumità (atti di vandalismo e/o danneggiamenti causati da incidenti stradali, furti, eventi di carattere eccezionale come alluvioni, trombe d'aria, ecc.);
- Ricambio delle lampade: l'Impresa provvederà, rientrando negli obblighi contrattuali la vigilanza di tutto l'impianto, alla sostituzione delle lampade che dovessero occasionalmente andare fuori servizio per qualsiasi causa. Tale intervento avverrà entro 48 ore dall'accertamento da parte della ditta stessa ovvero della segnalazione da parte dell'Ufficio preposto.

ART. 6 – MANUTENZIONI STRAORDINARIE - LAVORI AGGIUNTIVI – NUOVI PREZZI

L'Amministrazione si riserva la possibilità di ordinare alla Ditta aggiudicataria l'esecuzione di lavori/servizi anche non previsti dal presente capitolato ma con caratteristiche simili, previa presentazione di preventivo di spesa. Per lavori aggiuntivi si intende qualunque lavoro di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, agli impianti degli edifici pubblici comunali e dei servizi gestiti dalla Amministrazione Comunale, che in via esemplificativa e non esaustiva si riportano di seguito:

- Sostituzione in caso di deterioramento o danneggiamento, per fatti e circostanze non imputabili alla normale usura ed all'appaltatore (atti di vandalismo, danneggiamenti colposi, fenomeni atmosferici, frane, inondazioni, furti, ecc.) di sostegni, blocchi di fondazione, armature e corpi illuminanti, di tutte le apparecchiature e di tutti i singoli componenti costituenti gli impianti a partire dal punto di alimentazione ENEL, compreso ogni onere e spesa per il conferimento a rifiuto delle parti dismesse;
- Qualunque altro intervento necessario per il normale funzionamento dell'impianto, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto non compresi nella manutenzione ordinaria, ivi comprese le operazioni necessarie alla sostituzione e rifacimento di parti di impianto e comunque tutte le operazioni attinenti alla "messa a norma" degli impianti stessi.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere ulteriori preventivi, e nel caso

di offerte migliori, a far eseguire detti interventi a Ditta diversa da quella aggiudicataria, senza che questa abbia a muovere obiezione alcuna.

Gli interventi dovranno essere eseguiti nella stessa giornata della comunicazione da parte del personale del Comune. Inoltre l'impresa appaltatrice dovrà assicurare, entro le 24 ore, il proprio intervento per riattivare linee in corto e quanto altro rivesta carattere di pronto intervento con proprio personale e mezzi da reperire anche a nolo.

ART. 7 – ATTREZZATURE E MATERIALI DI RICAMBIO

Sono a carico dell'Impresa tutte le attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori.

Il costo dei materiali da sostituire sarà a carico della stazione appaltante. L'appaltatore è tenuto a mantenere il costante aggiornamento di una sufficiente scorta dei materiali occorrenti per la immediata sostituzione di qualsiasi componente dell'impianto che dovesse rendersi inefficiente.

Nella esecuzione di lavori che comportano manomissioni del suolo pubblico l'Impresa è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza del traffico e la incolumità pubblica. L'Impresa stessa dovrà provvedere con la massima tempestività alla esecuzione dei ripristini necessari.

ART. 8 – INSTALLAZIONE DI NUOVI PUNTI LUCE

L'Impresa si impegna, previa presentazione di preventivo riferito ai prezziari della Regione Lazio, ad installare nuovi punti luce o spostamento degli esistenti, sia pali che lanterne, su richiesta dell'Amministrazione comunale la quale si riserva la facoltà di farli eseguire da altre Imprese.

I lavori saranno eseguiti a perfetta regola d'arte con materiale di ottima qualità da riconoscersi tale, a giudizio insindacabile della direzione lavori e secondo le disposizioni che questa crederà opportuno dare con ordine di servizio in tempo utile.

Per la definizione delle caratteristiche tecniche degli impianti previsti, oltre a quanto stabilito dalle norme di legge non derogabili, le parti, ove non diversamente specificato, faranno riferimento alle norme CEI in vigore alla data di aggiudicazione dell'appalto.

La spesa sarà liquidata su presentazione di fattura.

ART. 9 – AUMENTO PUNTI LUCE

L'Impresa si impegna ad effettuare la manutenzione a nuovi punti luce in misura non superiore al 5% senza aumento di spesa. Le nuove linee saranno prese in consegna dalla Ditta appaltatrice dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo o della presa in consegna provvisoria da parte dell'Amministrazione comunale.

ART. 10 – RISPETTO NORME DI SICUREZZA

Tutti i materiali ed i mezzi utilizzati devono rispettare le norme di sicurezza vigenti. Il servizio appaltato deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

ART. 11 – SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

L'Impresa si impegna, entro 3 mesi dalla stipula del contratto, a comunicare per iscritto un elenco dettagliato degli eventuali lavori da eseguire per rendere conforme gli impianti alle normative vigenti.

ART. 12 – DANNI AL MATERIALE, ALLE COSE ED ALLE PERSONE

L'Appaltatore è responsabile in pieno di qualsiasi danno, anche involontario che, per fatto proprio o dei suoi operatori venisse arrecato al materiale comunque appartenente al Comune, alle cose ed alle proprietà private, nonché alle persone. Dei danni riguardanti il materiale appartenente al Comune (danni ad impianti, condutture di acqua, fognature, illuminazione, etc.) risponderà assumendone a suo carico il restauro e sostituzione, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, previa valutazione dell'Ufficio tecnico comunale.

Per i danni arrecati alle cose ed a proprietà private nonché alle persone, l'appaltatore è tenuto a risponderne civilmente e penalmente restando esonerata nel modo più ampio e formale l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità o molestia che per effetto di tali danni potessero essere arretrate.

La Ditta appaltatrice, prima ancora di assumere l'affidamento del servizio, dovrà mostrare di aver provveduto alle prescritte assicurazioni previdenziali, assistenziali ed infortunistiche di tutto il personale da impiegare nell'espletamento del servizio stesso, nonché di apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per danni che possono verificarsi in dipendenza dell'appalto.

ART.13 – PAGAMENTI

Tutti i pagamenti saranno effettuati mensilmente previa presentazione di regolare fattura.

ART. 14 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto espressamente divieto all'appaltatore di cedere o di subappaltare i lavori, in tutto od in parte, sotto pena di immediata rescissione del contratto, perdita della cauzione e del pagamento di eventuali danni.

La Ditta può avvalersi di prestazione esterna soltanto per scavi, opere edili ed eventuali ripristini stradali.

ART. 15 – PENALE PECUNIARIA

E' fissata una penale di € 50,00 (euro cinquanta) per ogni giorno di ritardo negli interventi, nel caso venga rilevata dall'ufficio tecnico comunale o da altri organi pubblici, l'esistenza di luci spente o altre anomalie, purché precedentemente segnalate.

In caso di mancato pronto intervento l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di reperire altre ditte con spese a carico dell'appaltatore.

Si prescinde dall'applicazione della penale nei primi tre mesi di gestione della manutenzione purché le anomalie o le luci spente siano imputabili alla carenza strutturale dell'impianto ma non a carenza della manutenzione.

ART. 16 – ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

E' responsabilità dell'appaltatore :

- a) l'organizzazione del servizio, in relazione alla quantità dei punti luce, in modo da assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le attività;
- b) l'adozione, nell'espletamento del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Ogni responsabilità, in caso di infortunio, ricadrà pertanto sulla Ditta appaltatrice, restando sollevato il Comune nonché il personale preposto alla sorveglianza e al controllo.

ART. 17 – STIPULA DEL CONTRATTO

La ditta aggiudicataria sarà invitata alla stipula del contratto nei modi e termini stabiliti dalle disposizioni vigenti.

ART. 18 - RECESSO

Ai sensi dell'art. 109 del D.L.gs. n. 50/2016 la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

In attuazione delle disposizioni contenute nella determinazione a contrarre **n. del** , viene reso noto che qualora, durante l'efficacia del contratto, l'Amministrazione concluda le procedure volte all'individuazione dell'apposito operatore Economico definito ai sensi dell'art. 3 Dlgs 50/2016 quale soggetto promotore e/o attuatore del servizio di efficientamento energetico, questa potrà procedere al recesso del contratto , nelle forme e nei modi previsti dall'art. 109 del D.L.gs. n.

50/2016, con un preavviso non inferiore a venti giorni, senza che l'impresa appaltatrice possa vantare alcuna richiesta di danno o risarcimento;

ART. 19 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA-RISOLUZIONE DEL CONTRATTO-
(art.1456 CC)

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Nuovo Codice degli Appalti, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, nei casi previsti dal comma 1 dell'art.108 del D.lgs 50/2016;

E' altresì obbligo delle stazioni appaltanti risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, nei casi previsti dal comma 2 del citata art.108 del D.lgs 50/2016.

Il contratto sarà risolto in caso di grave e ripetuta inadempienza agli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Art. 20 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO.

L'appaltatore è obbligato a fornire alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall'affidamento, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili a tutte le lavorazioni.

L'assuntore del servizio non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 21 - NORME DI SICUREZZA GENERALI.

Il servizio appaltato deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'assuntore del servizio è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di igiene.

L'assuntore del servizio predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

ART. 22 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ESECUTORE.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, sono interpellati progressivamente i soggetti che hanno già presentato offerta, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino all'ultimo dei migliori offerenti.

Art. 23 - SPESE E TASSE.

Tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti all'affidamento, alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto d'appalto, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative all'eventuale deposito della cauzione sono a carico dell'assuntore.

ART 24 – PROROGA TECNICA

Ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D.lgs 50/2016 la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di poter modificare la durata del contratto durante il suo periodo di esecuzione attraverso la presente opzione di proroga. L'eventuale proroga sarà limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

Art. 23 -VERIFICA DELL’AFFIDAMENTO-

L'Amministrazione appaltante si riserva il diritto di effettuare periodicamente e senza preavviso ispezioni e ricognizione degli impianti per accertare lo stato di sicurezza e funzionalità e ordinare tutte le lavorazioni che riterrà necessarie, purché rientranti nell'ambito del presente contratto.

L'Appaltatore accetta di sottostare a tutte le ispezioni e controlli eventuali da parte degli organi del Comune, e di adottare tutte le misure che saranno impartite.

Qualsiasi mancanza agli obblighi derivanti dal presente contratto, sarà accertata dagli Uffici Comunali e comunicata per iscritto all'Amministrazione appaltante per la contestazione degli addebiti, mediante apposita raccomandata a.r., all'Appaltatore. L'Appaltatore potrà produrre le sue deduzioni entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della raccomandata; trascorso inutilmente tale termine, s'intenderà riconosciuta la mancanza e saranno applicate le penalità previste dall'art. 15 del presente capitolato d'Appalto.

Resta stabilito che le suddette ispezioni potranno avvenire senza alcun preavviso.

Il Rup

Arch. Silvia Lucidi

COMUNE DI ALLUMIERE
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

D.U.V.R.I.

**Allegato al capitolato d'oneri per la manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica
illuminazione del Comune di allumiere**

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE
INTERFERENZE

(ART. 26 COMMA 3 D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81)

così come modificato dall'art. 16 del d.lgs. n. 106 del 2009

INDICE

ART. 1 - PREMESSE

ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 3 - IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI

ART. 4 - FINALITÀ

ART. 5 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO

DELL'APPALTO ART. 6 - ADEMPIMENTI PRIMA

DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ART. 7 - VALUTAZIONE

INTERFERENZE

ART. 8 - ATTIVITÀ A RISCHIO

ART. 9 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE IDONEE A PREVENIRLI E RIDURLI

ALMINIMO

ART. 10 – IMPORTO DELL'APPALTO

ART. 11 - ULTERIORI PRECISAZIONI

ART. 1 PREMESSE

Il presente documento di valutazione contiene le principali prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b) D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81.

Il presente DUVRI ha pertanto lo scopo di individuare i rischi da interferenza presenti nell'ambiente di lavoro e di definire le azioni preventive e protettive attivate o da attivare in conseguenza dei rischi emersi.

Il DUVRI costituisce allegato del contratto di appalto ed una copia dello stesso deve essere tenuta presso le proprie sedi sia dal committente che dall'impresa appaltatrice a disposizione delle autorità competenti per i controlli.

Nel DUVRI, per quanto sopra esposto, non devono essere riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione.

L'impresa aggiudicataria, comunque, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza. In nessun caso però le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

Il DUVRI è un documento "dinamico" per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.

ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

DLgs 09/04/2008 n° 81 , Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (*articolo così modificato dall'art. 16 del d.lgs. n. 106 del 2009*)

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla

propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

(comma così sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013)

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

(comma così sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013)

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato

l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

DLgs 09/04/2008 n°81 Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi
(articolo così modificato dall'art. 18 del d.lgs. n. 106 del 2009)

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress

lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo. (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), legge n. 177 del 2012)

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

(comma così modificato dall'art. 13, comma 1, lettera a), legge n. 161 del 2014)

DLgs 09/04/2008 n°81 Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.(comma così sostituito dall'art. 19 del d.lgs. n. 106 del 2009, poi così modificato dall'art. 13, comma 1, lettera b), legge n. 161 del 2014)

4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il [31 dicembre 2012] (essendo il d.i. 30 novembre 2012 pubblicato sulla GURI 6 dicembre 2012, n. 285, in vigore dal 6 febbraio 2013, il termine oltre il quale non è più possibile l'autocertificazione è scaduto il 31 maggio 2013), gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).(comma modificato dall'art. 1, comma 2, legge n. 101 del 2012, poi così modificato dall'art. 32, comma 1, lettera b), legge n. 98 del 2013)

6. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.(comma così modificato dall'art. 32, comma 1, lettera b), legge n. 98 del 2013)

6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28.(comma introdotto dall'art. 19 del d.lgs. n. 106 del 2009)

6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle

indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo.(comma introdotto dall'art. 32, comma 1, lettera b), legge n. 98 del 2013)

6-quater. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis.(comma introdotto dall'art. 32, comma 1, lettera b), legge n. 98 del 2013)

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:

- a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
- b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;
- c) (lettera soppressa dall'art. 19 del d.lgs. n. 106 del 2009)

Art. 3 – IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI

Nei punti successivi sono indicati i soggetti che cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sui lavori nell'attività lavorativa oggetto dell'appalto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

1)

COMUNE DI ALLUMIERE	
Indirizzo	P.zza della Repubblica,39 – 00051
Recapiti tel	Tel. 0766/96010 – Fax. 0766/96106
C.F.	01032140582
Resp. Servizio	Arch. Silvia Lucidi
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)del Comune di Allumiere	Ing. Leonardo Paglioni

2)

1. DITTA APPALTATRICE

Denominazione sociale	
Indirizzo	
Recapito telefonico referente	
Datore di Lavoro	
RSPP	
RLS	

Medico competente	
Addetti alle emergenze Antincendio	
Addetti alle Emergenze P. Soccorso	

I datori di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 art. 26 c. 2 lettere a) e b):

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Art. 4 - FINALITÀ:

Il presente documento di Valutazione è stato redatto preventivamente alla fase di appalto in ottemperanza al dettato del D.Lgs. n. 81/2008. Compito del presente documento è elencare quali siano i rischi interferenti nello svolgimento del servizio e quindi fornire sia indicazioni di tipo operativo che gestionale su come superare le stesse interferenze, in tal modo prevenendo la principale causa di incidenti sui luoghi di lavoro.

Con il presente documento vengono fornite alla ditta appaltatrice già in fase di appalto dettagliate informazioni sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente in cui è destinata a operare la ditta appaltatrice nell'espletamento del servizio e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.

Art. 5 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO:

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Allumiere che comprende circa 730 punti luce secondo le modalità più avanti specificate.

I servizi oggetto dell'appalto dovranno essere espletati nel rispetto delle condizioni riportate nel Capitolato d'oneri approvato nonché delle normative di legge.

Verranno espletati dall'appaltatore nell'ambito del Comune di **Allumiere** e nelle frazioni, località e complessi urbanizzati presenti sul territorio Comunale. La ditta deve usare, nella conduzione dei servizi, diligenza, puntualità e tempestività d'intervento.

Art. 6 – ADEMPIMENTI PRIMA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO:

Il committente procederà a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale.

La ditta appaltatrice dovrà:

-fornire il documento unico di valutazione dei rischi definitivo, che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato e integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sui servizi che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara, se diverse da quanto qui indicate, da allegare al contratto.

-produrre il proprio Documento Unico di Valutazione (DVR)dei rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DUVRI definitivo, di cui al comma precedente;

-redigere il "Verbale di riunione cooperazione e coordinamento"/"Sopralluogo congiunto" da

sottoscrivere tra il rappresentante del Comune e il rappresentante della ditta Appaltatrice presso la sede di svolgimento del servizio.

Art. 7 - VALUTAZIONE INTERFERENZE:

Non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice che ha comunque esaminato all'interno del proprio documento di valutazione dei rischi (DVR).

Si ritiene pertanto di non esaminare nel presente documento i contatti tra l'impresa appaltatrice e la generica utenza (cittadini e autoveicoli) normalmente presente sul territorio comunale, dove l'appaltatrice andrà a svolgere il servizio, le cui caratteristiche non presentano particolarità specifiche, in quanto trattasi di rischi propri valutabili nel DVR.

Nell'ambito del presente appalto si considerano le seguenti interferenze:

1 Accesso alle aree pertinenziali di alcune proprietà comunali per il ritiro delle vari frazioni di rifiuto.

Si elencano le proprietà comunali all'interno delle cui aree pertinenziali si potrà accedere per l'esecuzione del servizio e dove sono presenti altri lavoratori:

1. sede municipale;
2. Scuole;
3. verde pubblico attrezzato;

Per la gestione ottimale di tutte le interferenze legate alle attività di manutenzione, montaggio o smontaggio di apparati illuminanti, l'appaltatore dovrà seguire le presenti prescrizioni:

- Durante le attività il personale dovrà apporre apposita segnaletica di sicurezza onde evitare eventuali rischi con persone non addette ai lavori;
- L'area di lavoro dovrà sempre essere delimitata onde evitare l'accesso a personale non addetto;
- Per quanto riguarda eventuali attività in quota si possono creare le seguenti situazioni:
 - o Utilizzo di una piattaforma aerea per le attività su pali ecc, per tale attività il personale dovrà essere munito di idonea formazione per lavori in quota e dovrà attenersi alla propria valutazione dei rischi. Si ricorda che durante tali attività, l'area attorno al mezzo ed alla proiezione del braccio telescopico va segnalata e delimitata.
 - o Utilizzo di una scala per attività su pali ecc; per tale attività dovrà essere utilizzata una scala marcata CE ed idonea a secondo dell'altezza dove operare, dovrà essere presente altro operatore a terra che tenga fissa la scala o in alternativa la scala dovrà essere agganciata ad un punto fisso e stabile prima di poterla utilizzare per le attività di lavoro. Si ricorda di delimitare e segnalare l'area di lavoro.
- Prima di svolgere attività su parti attive di impianti (illuminazione pubblica) il personale dovrà accertarsi che la corrente elettrica sia stata disattivata a monte dell'impianto;
- Il personale dovrà essere munito di formazione PES e PAV come riportato sul D.Lgs 81/08 e sull'Accordo Stato Regioni Autonome di Trento e di Bolzano.
- Il personale dell'impresa dovrà essere in possesso dei requisiti di formazione riportati sul D.Lgs 81/08;

ART. 8 - ATTIVITA' A RISCHIO

Relativamente ai punti 1,2 si tratta dell'interferenza generata dal dover accedere alla sede municipale o alle scuole per svolgere attività di Manutenzione , contemporaneamente alla presenza di personale comunale o scolastico.

ART. 9 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE IDONEE A PREVENIRLI E RIDURLI AL MINIMO

Non si prevedono interferenze in relazione al personale del committente.

Misure idonee alla prevenzione e riduzione dei rischi:

1. riunione periodica di coordinamento tra azienda e Comune e consegna dei documenti inerenti la sicurezza, con sopralluoghi periodici al sito da parte del responsabile della sicurezza aziendale;
2. formazione periodica degli operatori;
3. eventuali interventi finalizzati e richiesti per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti.

3.1 Per le scuole, e/o altre strutture di proprietà comunale le operazioni, ove possibile, andranno svolte prevalentemente al di fuori dell'orario lavorativo del personale scolastico o del Comune o di altra ditta incaricata che effettua servizi per le medesime strutture. In caso in cui si renda necessario accedere durante l'attività delle strutture la ditta dovrà avvisare un referente del personale scolastico e/o del Comune mediante segnalatore acustico e/o installazione di cartellonistica, assicurandosi che sia stato recepito l'avviso per effettuare le operazioni in sicurezza.

ART. 10 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo del servizio oggetto dell'Appalto ammonta a €**14.466,17** + IVA 22%, di cui €**467,20** per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.

Segue prospetto con importi in dettaglio:

Costo complessivo del servizio per 730 punti luce	€ 14.466,17
Di cui per la sicurezza	€ 467,20
Costo da assoggettare al ribasso d'asta percentuale	€ 13.998,97
IVA 22%	€ 3.182,56
Totale appalto compreso IVA	€ 17.648,72

ART. 11 - ULTERIORI PRECISAZIONI

Dall'analisi dei rischi effettuata ai punti precedenti emerge che per eliminare o ridurre i rischi da interferenza dovranno essere organizzati incontri di informazione periodici per informare il personale sui rischi presenti durante le attività lavorative (D.Lgs 81/08 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);

L'importo dei costi della sicurezza ammonta a € 467,20 afferisce all'organizzazione degli incontri e della formazione anzidetti. I suddetti costi della sicurezza sono relativi alle cosiddette "interferenze", per i quali oltre alla norma di riferimento (D.Lgs. 81/2008), si rimanda alla determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture (Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza – L. n. 123/2007 e modifica dell'Art. 3 del D.Lgs. n. 626/1994, e Art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.lgs n. 163/2006) che le definisce come "contatti rischiosi" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

Si ritiene di non considerare interferenze quei rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice, che comunque l'impresa deve esaminare all'interno del proprio documento di valutazione dei rischi (DVR).

Inoltre sono valutabili nel DVR i contatti tra l'impresa appaltatrice e la generica utenza (cittadini e autoveicoli) normalmente presente sul territorio comunale, dove l'appaltatrice andrà a svolgere il servizio, le cui caratteristiche non presentano particolarità specifiche.

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso. Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

Allumiere, li 25.09.2018

IL RESPONSABILE AREA LL.PP.
Arch. Silvia Lucidi

RELAZIONE TECNICA

Per DETERMINAZIONE DEL COSTO DA PORRE A BASE D'ASTA

ATTRAVERSO ANALISI DEI COSTI

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

CONSIDERATO CHE:

-al fine di determinare il costo da porre a base d'asta si è proceduto ad elaborare un'analisi dei costi relativi alla manutenzione ordinaria dell'impianto, attraverso il calcolo dell'incidenza del costo di manutenzione per ogni punto luce, ottenuto considerando le voci di costo e il tempo necessario per eseguire le operazioni in modo da assicurare il perfetto funzionamento di ogni singolo punto luminoso, nel rispetto delle normative di sicurezza;

-in particolare dall'analisi delle schede di costruzione delle lampade SAP risulta una durata media di una lampada variabile tra 12.000 - 13.000 ore. Tenendo conto che mediamente si hanno 12 ore di buio al giorno si ha una durata di accensione media annua pari a $12 \times 365 = 4.380$ ore/annue.

Quindi si prevede la sostituzione di un terzo di lampade nel corso dell'anno e di conseguenza l'incidenza del costo di manutenzione per punto luce risulta essere pari 1/3 del costo stimato per una singola lampada;

-Mentre per tutte le altre parti dell'impianto oggetto di manutenzione ordinaria (quadro elettrico, linee, pozzetti, sostegni, funi, tiranti, tasselli interruttore generale e/o di linea, contattore, timer, crepuscolare ecc.) si è assunta una incidenza per punto luce pari al 15% del costo di manutenzione della singola lampada ;

- l'analisi dei costi relativi alla manutenzione ordinaria dell'impianto desunta dalle considerazioni sopra riportate , ha evidenziato un costo complessivo per n. 730 punti luce pari a € 14.466,17 di cui 467,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta , come risulta dal prospetto sottostante:

	DESCRIZIONE	unità misura	costo h (€)	tempo camb.lamp.	importo €.
1	Operaio livello 3°S	h	20,99	0,4	8,396
2	Operaio livello 4°	h	21,47	0,4	8,588
3	Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il manovratore, carburante, assicu.,ammort.	h	36,18	0,4	14,472
4	Smaltimento materiale risulta	a corpo			0,4
5	Sicurezza	%			0,63712
6			Sommano		32,49312
7	Spese generali e Utile Impresa	24%			7,7983488
8			TOTALE COSTO		40,2914688
9		PREZZO APPLICATO A CORPO CADAUNO			41,00
A	Costo manutenzione incidenza media pari a 1/3 di "9"				13,66666
B	Costo incidenza altri componenti 15% a punto luce				6,15
C	COSTO manutenzione per singolo punto luce				19,8166
D	Costo complessivo per 730 punti luce				14.466,17
	Di cui per la sicurezza				467,20
E	IVA 22%				3.182,56
F	Totale appalto compreso IVA				17.648,72

Del che ne deriva che l'importo del servizio oggetto dell'Appalto, riferito ad anni 1 a partire dalla data di effettiva consegna degli impianti di pubblica illuminazione all'Impresa, ammonta a €14.466,17 + IVA 22%, di cui €467,20 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.

Segue prospetto con importi in dettaglio:

Costo complessivo del servizio a base d'asta per 730 punti luce	€ 14.466,17
Di cui per la sicurezza	€ 467,20
Costo da assoggettare al ribasso d'asta percentuale	€ 13.998,97
IVA 22%	€ 3.182,56
Totale appalto compreso IVA	€ 17.648,72

IL FUNZIONARIO DEL SETTORE

(arch. Silvia Lucidi)